

## **Giampiero Massolo**

Candidato alla carica di Amministratore e di Presidente del Consiglio di  
Amministrazione

## DICHIARAZIONE

*Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae*

Il/La sottoscritto/a SIAMPIERO MASSOLO nato/a in POLONIA, a VARSAVIA<sup>1</sup> (PL)<sup>2</sup>, il 5 10 54 codice fiscale MSS9PR54R05E127A, residente in ROMA<sup>3</sup> (RM)<sup>4</sup>, Via/

con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") presentata da FINTECNA S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fincantieri convocata per il 19 maggio 2016 per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società,

**dichiara**

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

**attesta, sotto la propria responsabilità,**

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:

### REQUISITI DI ONORABILITÀ

#### *Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF*

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, e in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile<sup>5</sup>;
  - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione<sup>6</sup>;
  - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

<sup>1</sup> Stato.

<sup>2</sup> Città.

<sup>3</sup> Provincia.

<sup>4</sup> Indicare Stato, Città e Provincia.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

<sup>6</sup> La Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'art. 116, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 159/2011 ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legislativo n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*);
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e) di non aver riportato in ordinamenti esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei predetti requisiti di onorabilità, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

**Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19 dello Statuto, e in particolare:
1. di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna (fatti salvi gli effetti della riabilitazione), anche non definitiva, ovvero di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (salvo il caso di estinzione del reato), per taluno dei delitti previsti:
    - a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - b) dal titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*);
    - c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
    - d) dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  2. di non essere stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio o di un decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del punto 1, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
  3. di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna definitiva (ovvero di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, salvo il caso di estinzione del reato) che accerti la commissione dolosa di un danno erariale;
  4. di non aver riportato in ordinamenti esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'art. 19 dello Statuto, la perdita dei requisiti di onorabilità, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale;
  5. di impegnarsi, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione della Società intendesse conferire deleghe in suo favore, ad attestare di non essere sottoposto:
    - a) a una pena detentiva; ovvero

- b) a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, o dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione; ovvero
  - c) ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile<sup>7</sup>.
6. di impegnarsi, nell'ipotesi in cui dovesse essere destinatario/a di deleghe, a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società qualora, nel corso del mandato, dovesse essere sottoposto:
- a) a una pena detentiva; ovvero
  - b) a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, o dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione; ovvero
  - c) ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile<sup>8</sup>.

#### **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di<sup>9</sup>:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
  - attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero.
  - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

#### **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

##### ***Requisiti di indipendenza ai sensi della legge<sup>10</sup>***

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF<sup>11</sup>;

**ovvero**

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

##### ***Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina<sup>12</sup>***

<sup>7</sup> In riferimento a tale misura cautelare, il Consiglio di Amministrazione valuta se essa sia tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

<sup>8</sup> V. nota precedente.

<sup>9</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>10</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>11</sup> In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**", disponibile al seguente indirizzo <http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codicec.htm>), cui Fincantieri aderisce<sup>12</sup>;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

#### **INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012**

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolare:
1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
  2. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;
  3. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

<sup>12</sup> Barrare la casella di interesse.

<sup>13</sup> Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.

Art. 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".

Art. 3.C.1: "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

Art. 3.C.2: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato".

\*\*\*\*\*

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

**dichiara inoltre**

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006, come interpretato dall'art. 3, comma 32-*bis* della Legge n. 244/2007;
- di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di essere consapevole e di accettare che, in caso di decadenza dalla carica in conseguenza della perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno;
- di conoscere la proposta di modifica dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 19 dello Statuto presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A., contenuta nella relazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea del 19 maggio 2016, predisposta dal medesimo Azionista Fintecna S.p.A. e messa a disposizione dalla Società sul proprio sito internet ([www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)) nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente e, per quanto possa occorrere, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispettare gli orientamenti sul numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione (v. Allegato 1), rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini dei predetti Orientamenti:  
.....  
.....  
.....  
.....
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione.

\*\*\*\*\*

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio *curriculum vitae*.

**INFORMATIVA SULLA *PRIVACY* AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003**

Il titolare del trattamento, FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), tratterà i dati personali forniti al solo fine di consentire la presentazione di candidature e gestire il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 maggio 2016.

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di presentarle candidature allacarica di componente del Consiglio di

Amministrazione di Fincantieri. In caso di mancato conferimento, la candidatura non potrà infatti essere presentata. Al fine di consentire agli Azionisti di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto, i predetti dati personali saranno pubblicati sul sito internet della Società [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com) saranno resi disponibili presso la sede sociale, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati di cui sopra saranno conservati per tutto il periodo antecedente l'Assemblea nonché, successivamente a quest'ultima, per tutto il periodo prescritto dalla normativa vigente, anche in relazione all'eventuale nomina del candidato quale Amministratore della Società.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'Avvocato Maurizio Castaldo, responsabile della Segreteria Societaria, domiciliato presso la sede legale di Fincantieri, al quale in ogni momento potrà essere chiesta, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n. 196/2003, (i) la conferma dell'esistenza dei dati medesimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale art. 7 (origine, finalità, modalità e logica del trattamento; estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nei casi e per i motivi indicati dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003.

La sottoscrizione del presente documento implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

Luogo e data ... Roma, 11-V-2016

In fede  


## ALLEGATO 1

### Orientamento sul cumulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio. Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

- a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano in via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

- 1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio — salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione — rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).

In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri;


- 2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.



**ALLEGATO 2**

***Curriculum vitae***



L'Ambasciatore Giampiero Massolo è nato a Varsavia (Polonia) il 5 ottobre 1954.

Nel 1976 si laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma e nel 1977/78 presta servizio presso la FIAT a Torino, alla Direzione per le Relazioni economiche e sociali e successivamente alla Direzione per le questioni comunitarie e gli affari internazionali.

Entrato nella carriera diplomatica nel maggio 1978, a 23 anni, dal 1980 al 1982 presta servizio all'ambasciata presso la Santa Sede e poi dal 1982 al 1985 all'Ambasciata a Mosca come primo segretario nel settore economico-commerciale. Dal 1985 al 1988 è alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, con l'incarico di portavoce della delegazione italiana nei gruppi di lavoro competenti per la politica dell'ambiente e dell'energia, per gli aiuti di Stato e la politica industriale.

Dal 1990 è presso l'ufficio diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui nel 1993, nel governo Ciampi, diviene Consigliere diplomatico aggiunto. Nel 1994 è capo della segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri nel primo governo Berlusconi e poi nel governo Dini.

Nel giugno 1996 rientra al Ministero degli Affari Esteri come Capo del Servizio Stampa e Informazione e Portavoce del Ministro. Il 23 dicembre 1997 è nominato Ministro Plenipotenziario.

Dal dicembre 2001 al marzo 2004 è Vice Segretario Generale della Farnesina, dal marzo al novembre 2004 è Direttore Generale per gli Affari Politici Multilaterali ed i Diritti Umani; dal 20 novembre 2004 è Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri Gianfranco Fini.

Il 2 gennaio 2006 è nominato Ambasciatore.

Dal maggio 2006 al settembre 2007 è Direttore Generale per il Personale.

Nel settembre 2007 viene nominato Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, il più elevato incarico della carriera diplomatica italiana.

Dall'aprile 2008 al 31 dicembre 2009 ha svolto altresì la funzione di Rappresentante personale (Sherpa) del Presidente del Consiglio dei Ministri per il G8 e per il G20 ed è stato tra l'altro responsabile, in tale veste, del coordinamento tematico generale della Presidenza italiana del G8 nel 2009 e della preparazione del Vertice dell'Aquila.

L'11 maggio 2012 è stato nominato dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza.

Conosce l'inglese, il francese, il russo, il polacco ed elementi di tedesco.

## **Altri incarichi**

Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Consigliere Centrale della "Società Dante Alighieri"

Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI)

Membro del Comitato Direttivo dell'Istituto Affari Internazionali (IAI)

Membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Università "Luiss"

Membro del Gruppo strategico di *policy* della LUISS School of European Political Economy (SEP)

Presidente del Comitato Strategico del corso di laurea in "Global Governance" dell'Università di Roma di Tor Vergata.

Membro del Comitato Esecutivo di Aspen Institute Italia

Presidente del Comitato Scientifico di "Diplomatia"

